TESTO UNICO LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 3

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 1

La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di: quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia; quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti; e due assessori effettivi negli altri. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti e' di due.

Versione in vigore dal 8 luglio 1960, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-composizione-e-la-elezione-degli-organi-delle-1960/art-3-t-u-5-aprile-1951-n-203-art-3-e-legge-23-marzo-1956-n-136-art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it